

STUDIO LEGALE FBS

Piazza della Vittoria 8
25122 - Brescia
Tel.: +39 030 7281978
Fax: +39 090 7281849
e-mail: segreteria.brescia@fbslaw.com
www.fbslaw.com

CLARIUM

Piazza della Vittoria 8
25122 - Brescia
Tel.: + 39 030 46383
Fax: + 39 030 7772229
e-mail: info@clarium.it
www.clarium.it



in partnership con



Newsletter Giugno 2019



Periodico di aggiornamento in materia legale e fiscale
Pubblicato e distribuito gratuitamente

© Copyright - CLARIUM S.r.L.

La presente newsletter non costituisce parere professionale e il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Gli articoli contenuti nella presente newsletter non possono essere riprodotti senza la preventiva espressa autorizzazione di CLARIUM.

La citazione o l'estrpolazione di parti del testo degli articoli è consentita a condizione che siano indicati gli autori e i riferimenti di pubblicazione sulla CLARIUM Newsletter.

1. **Approfondimento**

1.1 **Nuova Sabatini 2019**

Contesto normativo

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto lo stanziamento di **nuove risorse finanziarie per un importo totale pari ad Euro 480 milioni** e la **proroga** fino ad esaurimento risorse della **“Nuova Sabatini”**.

L'agevolazione è stata introdotta dall'art. 2 D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013, al fine di incentivare e sostenere l'innovazione d'impresa favorendo l'accesso al credito finalizzato ad investimenti in beni strumentali.

Mediante la presentazione del **“Piano Nazionale Industria 4.0”** l'incentivo svolge un ruolo primario fra le misure agevolative a sostegno della quarta rivoluzione industriale: è stata infatti prevista una **misura rafforzata del 30%** per gli investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico in chiave 4.0 e la **cumulabilità con le misure di sostegno agli “investimenti innovativi”**, tra cui **iperammortamenti e credito R&S**.

L'incentivo in oggetto consiste nell'**erogazione alle PMI di un contributo in conto interesse a parziale copertura degli interessi passivi sul finanziamento per l'acquisto in proprietà o per l'acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi**.

L'**ambito applicativo** oggettivo della misura comprende:

- **investimenti ordinari in beni ad uso produttivo**, correlati all'attività di impresa, che presentino autonomia funzionale;
- **investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura** (tecnologie 4.0).

La **misura del contributo** è chiaramente differenziata in relazione alla tipologia di investimento finanziabile ed è **pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento aventi le seguenti caratteristiche:**

- **durata:** 5 anni;
- **capitale:** ammontare investimento;
- **tasso di interesse annuo:** **2,75%** per investimenti **ordinari**; **3,575%** (maggiorazione del 30%) per investimenti in tecnologie **4.0**.

Il Mise ha disciplinato mediante due distinti decreti direttoriali la sorte delle situazioni pendenti alla data di esaurimento fondi nel mese di dicembre 2018 (prenotazioni accolte e non soddisfatte oppure domande inviate agli intermediari finanziari e non ancora oggetto di prenotazione) ed i termini per la presentazione delle nuove domande di accesso al contributo.

Il **decreto direttoriale del Mise n. 1337** del 28.01.2019 ha disposto:

- l'**accoglimento** delle **prenotazioni pervenute** da banche ed intermediari finanziari **nel mese di dicembre 2018 e non accolte, integralmente o parzialmente, per esaurimento delle risorse disponibili**, rispettando l'ordine cronologico di presentazione (con elenco delle richieste di prenotazioni accolte allegato al decreto);
- la **riapertura dei termini per le richieste di prenotazione delle domande di agevolazione presentate** dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari **entro la data di chiusura dello sportello per esaurimento fondi il 3.12.2018** e non ancora incluse in una richiesta di prenotazione, **a partire dal 01.02.2019**.

Le prenotazioni 2018 incluse nell'allegato al decreto sono soddisfatte a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla rideterminazione degli importi di finanziamento ad opera di banche ed istituti finanziari o da eventuali rinunce, ai sensi dell'art. 1, comma 2, decreto direttoriale del 03.12.2018; l'accoglimento di tali prenotazioni non richiede un nuovo invio da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

Il **decreto direttoriale del Mise n. 1338** del

28.1.2019 ha altresì disposto:

- la **riapertura dei termini per la presentazione** da parte delle imprese **delle nuove domande** di accesso al contributo ministeriale alle banche o agli intermediari finanziari **a partire dal 07.02.2019**;
- la **riapertura dei termini per le richieste di prenotazione** da banche e intermediari finanziari **a partire dal 01.03.2019**;
- l'**inammissibilità delle domande** di agevolazione **presentate** dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari **a partire dal 04.12.2018 al 06.02.2019**.

Doppia funzione con Decreto Crescita

Il **D.L. 34/2019** (c.d. **Decreto Crescita**), pubblicato in G.U. n. 100 del 30.04.2019, ha attribuito un **ruolo importante allo schema della “Nuova Sabatini”**.

Il Decreto Crescita ha introdotto importanti novità:

- per potenziare lo strumento agevolativo è disposto il raddoppio del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa beneficiaria;
- per snellirne le modalità operative è prevista l'autocertificazione dell'impresa sugli investimenti realizzati e l'erogazione del finanziamento in unica soluzione per importi non superiori ad Euro 100.000.

Con la pubblicazione del 27.05.2019 del Modulo di domanda riferito alla “Nuova Sabatini”, il **Mise ha stabilito che le istanze presentate a decorrere dal 01.05.2019**, qualora comportino cumulativamente il superamento del precedente limite di finanziamento di Euro 2 milioni, **saranno comunque considerate ammissibili** anche se presentate utilizzando il precedente modulo di domanda.

Il nuovo incentivo introdotto dall'**art. 21 D.L. 34/2019**, assume il **carattere di misura**

complementare alla linea classica dato che risulta strettamente correlato ad un processo di capitalizzazione dell'impresa.

Il fine principale è quella di **contrastare l'eccessiva e strutturale sottocapitalizzazione delle Pmi italiane** sviluppando un graduale e stabile rafforzamento del complesso patrimoniale.

La soluzione del legislatore consiste dunque nel mutuare lo schema di funzionamento della consolidata “Nuova Sabatini”, incentivando i soci delle Pmi a intraprendere processi di ricapitalizzazione dell'impresa tramite riconoscimento di un contributo.

La “Nuova Sabatini” sviluppa dunque oggi una **doppia linea**:

- **classica**, a sostegno di investimenti delle Pmi in beni strumentali, materiali e immateriali, in tecnologie digitali e non;
- **innovativa**, a sostegno dei processi di capitalizzazione delle Pmi.

In entrambi i casi l'entità del contributo è rapportata agli interessi calcolati, in via convenzionale, **sul finanziamento** a un tasso di interesse annuo che varia:

- nella linea **classica**, **al variare della tipologia di investimento** in bene strumentale (ordinario o 4.0);
- nella linea **innovativa**, **al variare della dimensione della Pmi** (micro e piccola impresa o media impresa).

2 Approfondimento legale

2.1 DIRITTO SOCIETARIO: Tribunale Roma Sez. spec. in materia di imprese, 23/03/2018

La Legge non prevede l'iscrizione nel registro delle imprese del verbale di nomina degli amministratori, essendo oggetto di iscrizione (artt. 2475 e 2383 c.c.) soltanto la nomina ad amministratore e non già l'atto da cui quella nomina origina. Il verbale di nomina - in quanto non assoggettato dal codice civile all'iscrizione nel registro delle imprese - è allegato alla domanda di iscrizione ai soli fini probatori: e per tali motivi si richiede (circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3689/C del 6 maggio 2016) che tale nomina vada rappresentata, sotto il profilo documentale, dalla deliberazione di nomina opportunamente verbalizzata, e che il verbale debba essere prodotto con la richiesta di iscrizione della nomina, quanto meno per dimostrare la veridicità della nomina stessa.

2.2 DIRITTO DEL LAVORO: Cass. ordinanza n. 30766 del 28/11/1 Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 19/07/2018, n. 19277

L'art. 2 della L. n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l'INPS, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non

sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 L. n. 297 del 1982. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto insindacabile, da parte dell'INPS, la spettanza del diritto alla prestazione del Fondo di cui all'art. 2 del d.lgs. 29 maggio 1982, n. 297, benché la domanda di insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro fosse stata proposta dal lavoratore dopo che il primo aveva ceduto ad altri il ramo d'azienda cui il rapporto di lavoro afferiva). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/06/2016).

2.3 DIRITTO EUROPEO: Corte giustizia Unione Europea Sez. IV, 25/07/2018, n. 107/17

L'art. 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, come modificata dalla direttiva 2009/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, deve essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di adottare una normativa che consenta al beneficiario di una garanzia costituita in virtù di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale di recuperare da tale garanzia il proprio credito, derivante dall'inadempimento delle obbligazioni finanziarie garantite, quando l'evento determinante l'escussione della garanzia si verifica dopo l'apertura di una procedura di insolvenza nei suoi confronti.

2.4 ENERGIA ELETTRICA: Cons. Stato Sez. V, 12/11/2018, n. 6342

La giurisprudenza, proprio con riguardo alla previsione dell'art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387/2003, ha rilevato che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata

dalla Regione, che è tenuta a convocare la conferenza di servizi; tutte le Amministrazioni interessate dal progetto, e dunque con competenza propria in materia, sono tenute a partecipare alla conferenza e ad esprimere in tale sede anche i pareri di cui sono investiti per Legge, secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento di semplificazione procedimentale previsto dalla Legge. Il parere negativo espresso al di fuori della conferenza è illegittimo per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un'Autorità priva di potere in materia (in termini C.G.A. Sicilia, 11 aprile 2008, n. 295; indirettamente anche CDS, sez. IV, 13 ottobre 2015, n. 4732). Se tale orientamento giurisprudenziale, il cui fondamento di razionalità è ravvisabile nel fatto che l'autorizzazione unica sia l'epilogo di un procedimento unitario, vale per i soggetti che, in quanto portatori di interessi canonizzati dalla norma, devono partecipare al procedimento conferenziale, a maggiore ragione la soluzione si impone per l'ARPA, organo tecnico-consultivo, seppure con soggettività giuridica pubblica (art. 2, comma 1, L.R. Puglia 22 gennaio 1999, n. 6), della Regione. Del resto, tale sistema appare funzionale a che le Amministrazioni convocate esprimano il proprio motivato dissenso rispetto all'oggetto dell'iniziativa procedimentale all'interno del procedimento, anche in considerazione della possibilità di dover attivare il meccanismo rimediabile previsto per il superamento del dissenso qualificato (CDS, sez. V, 9 maggio 2018, n. 2790).



Piazza della Vittoria 8
25122 - Brescia
Tel.: +39 030 46383
Fax: +39 030 7772229
e-mail: info@clarium.it
www.clarium.it
